



Unione di Comuni dei Fenici

Relazione sulla gestione e Nota integrativa

**BILANCIO CONSOLIDATO
al 31/12/2023
GRUPPO UNIONE DI COMUNI DEI FENICI**

Allegato alla Delibera n.

Indice

| | |
|--|----|
| Indice..... | 2 |
| 1. Normativa di riferimento | 3 |
| 2. Bilancio consolidato | 4 |
| 3. Gruppo Amministrazione Pubblica e Area di consolidamento..... | 5 |
| 3.1. Gruppo Amministrazione Pubblica | 5 |
| 3.2. Area di consolidamento | 7 |
| 4. Procedura, metodo e criteri di consolidamento | 10 |
| 4.1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare..... | 10 |
| 4.2. Eliminazione delle operazioni infragruppo | 10 |
| 4.3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi | 12 |
| 4.4. Consolidamento dei bilanci | 13 |
| 5. Criteri di valutazione e principali risultati..... | 14 |
| 5.1. Gestione Economica | 14 |
| 5.2. Gestione Patrimoniale | 17 |
| 6. Conclusioni..... | 22 |

1. Normativa di riferimento


L'armonizzazione dei sistemi contabili ha l'obiettivo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Il processo di armonizzazione costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" successivamente modificato ed integrato.



Si richiama in particolare il comma 4 dell'Art. 147-quater *Controlli sulle società partecipate non quotate* "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." e l'articolo 233-bis *Il Bilancio consolidato*.

2. Bilancio consolidato

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo elaborato dall'Ente capogruppo esclusivamente sulla base dei bilanci consuntivi forniti dai soggetti componenti il Gruppo e le relative note integrative, che mette in evidenza, attraverso un'opportuna eliminazione e/o elisione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del Gruppo, le transazioni effettuate con soggetti esterni al Gruppo stesso.

Tale documento rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il Bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

È costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e della Relazione sulla gestione che comprende la Nota integrativa, predisposti secondo le disposizioni del "Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato" (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) e gli schemi di cui Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011.

Il suddetto principio definisce le fasi del processo per la redazione del Bilancio consolidato che possono essere riassunte come segue:

- a) individuazione dei soggetti da considerare per la predisposizione del Bilancio consolidato;
- b) comunicazione agli stessi:
 - dell'inclusione nel proprio Bilancio consolidato,
 - dell'elenco degli altri soggetti ricompresi nel Bilancio consolidato,
 - delle direttive necessarie per la sua predisposizione;
- c) raccolta delle informazioni;
- d) aggregazione dei bilanci inclusi nell'area di consolidamento apportando eventuali rettifiche atte a rendere uniformi i bilanci;
- e) eliminazione delle operazioni infragruppo;
- f) consolidamento dei bilanci.

3. Gruppo Amministrazione Pubblica e Area di consolidamento

Al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato.

3.1. Gruppo Amministrazione Pubblica

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011.

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva né la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.

Costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- 1) Gli **organismi strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
- 2) Gli **enti strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
 - 1) Gli **enti strumentali controllati** dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo,

alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2) Gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 3) Le **società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
 - 1) Le **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 2) Le **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

| Ragione sociale | Tipo di partecipazione | Quota di partecipazione |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| Asmel S.c.a.r.l. | Partecipazione diretta | 0,027779168798% |

Il Gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il Bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

3.2. Area di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere consolidati nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini

dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del Bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

| Parametro | Ente Capogruppo | 3% |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| Totale attivo | € 9.264.252,92 | € 277.927,59 |
| Patrimonio netto | € 8.531.817,78 | € 255.954,53 |
| Totale ricavi caratteristici | € 4.045.587,26 | € 121.367,62 |

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

In definitiva, **i soggetti inclusi nel Bilancio consolidato dell'Ente sono i seguenti:**

| Ragione sociale | Tipo di partecipazione | Quota di partecipazione |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| Asmel S.c.a.r.l. | Partecipazione diretta | 0,027779168798% |

Informazioni aggiuntive dei soggetti del Perimetro di consolidamento:

| Ragione sociale | Sede | Codice fiscale | Capitale |
|------------------|---|----------------|----------------|
| Asmel S.c.a.r.l. | Via Carlo Cattaneo,9 - 21013 GALLARATE (VA) | 12236141003 | € 718.115 i.v. |

Asmel S.c.a.r.l.

<https://www.asmecomm.it/>

4. Procedura, metodo e criteri di consolidamento

Il processo di consolidamento vero e proprio inizia dopo aver individuato i soggetti da consolidare, aver comunicato loro l'inclusione e le direttive per rendere uniformi i bilanci e aver raccolto tutte le informazioni necessarie; si articola nelle seguenti attività:

- 1) attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
- 2) eliminazione delle operazioni infragruppo;
- 3) identificazione delle quote di pertinenza di terzi;
- 4) consolidamento dei bilanci.

4.1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni fornite, i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al Bilancio consolidato alla capogruppo.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al Bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Vista l'armonizzazione tra i criteri di valutazione dell'allegato 4/3 (per Comune ed enti in contabilità finanziaria) e l'OIC (per enti e società in contabilità privatistica) si ritengono non rilevanti eventuali differenze di valutazione.

4.2. Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il Bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Il Bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del Bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni richieste dalla capogruppo e trasmesse dai componenti del gruppo.



La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico.

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Per quanto concerne le scritture di rettifica ed elisione del valore della partecipazione e della quota di patrimonio netto si è operato quanto segue:

a) determinazione dei valori da rettificare ed elidere

| ELIMINAZIONE DEL VALORE CONTABILI DELLE PARTECIPAZIONI DELLA CAPOGRUPPO | | % Bilancio Asmel S.c.a.r.l. |
|--|---|--------------------------------|
| | | 0,028% |
| I | Patrimonio netto di gruppo | |
| II | Fondo di dotazione | 199,49 |
| b | Riserve | 200,99 |
| c | da capitale | - |
| d | da permessi di costruire | - |
| e | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali | - |
| f | riserve indisponibili e per i beni culturali | - |
| | altre riserve indisponibili | 24,16 |
| | altre riserve disponibili | 176,82 |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 404,65 |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | - |
| Totale patrimonio netto da elidere | | 805,12 |

| | |
|---|---|
| Valore della partecipazione nello Stato Patrimoniale dell'Ente capogruppo | - |
|---|---|

| | |
|--|---------------------|
| Differenza di consolidamento e allocazione in bilancio | 805,12 |
| | Riserva da capitale |

b) scritture di elisione

| Codice | Bilancio | Prospetto - Conto | Tipo Voce | Dare | Avere | Elisione | Note |
|--------|------------------------------|--|-----------|--------|--------|----------|--|
| 1 | Asmel S.c.a.r.l. | SP - PAI - Fondo di dotazione | Passività | 199,49 | - | 199,49 | Elisione patrimonio netto Asmel S.c.a.r.l. |
| | Asmel S.c.a.r.l. | SP - PAIf - Altre riserve indisponibili | Passività | 24,16 | - | 24,16 | |
| | Asmel S.c.a.r.l. | SP - PAIf - Altre riserve disponibili | Passività | 176,82 | - | 176,82 | |
| | Asmel S.c.a.r.l. | SP - PAIV - Risultati economici di esercizi precedenti | Passività | 404,65 | - | 404,65 | |
| | Unione dei Comuni dei Fenici | SP - PAIIf - Riserve da capitale | Passività | - | 805,12 | 805,12 | |

4.3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel Conto economico e nello Stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

4.4. Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo opportunamente rettificati sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del Conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel Bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Per l'Ente i metodi di consolidamento adottati sono:

| Ragione sociale | Metodo di consolidamento | Metodo di elisione delle operazioni infragruppo |
|------------------|--------------------------|---|
| Asmel S.c.a.r.l. | Proporzionale | Proporzionale |

5. Criteri di valutazione e principali risultati

Gli schemi di Bilancio consolidato sono redatti ai sensi dell'allegato 11 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non specificatamente previsto nel predetto allegato si fa rinvio agli articoli dal 2423 al 2435bis (Disciplina del Bilancio di esercizio) del Codice civile e ai principi contabili emanati dall'OIC.

I criteri di valutazione applicati alle poste iscritte nello Stato patrimoniale e nel Conto economico sono per l'Ente definiti nell'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 mentre per i soggetti consolidati sono definiti dai principi contabili privatistici.

Per ogni altra informazione circa i criteri di valutazioni e per la composizione delle singole voci si rimanda alle singole note integrative dei soggetti consolidati.

5.1. Gestione Economica

Il conto economico è caratterizzato dall'insieme delle operazioni che hanno contribuito a determinare il risultato economico finale. In esso si distinguono componenti positivi e negativi ed ha forma scalare.

| Voce | 2023 | 2022 | Variazione |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | 4.047.229,61 | 3.012.285,03 | 1.034.944,58 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | 2.491.882,94 | 2.445.478,35 | 46.404,59 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 1.555.346,67 | 566.806,68 | 988.539,99 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI FINANZIARIE | -17,49 | -1,23 | -16,26 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | -462.411,13 | 388.137,71 | -850.548,84 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 1.092.918,05 | 954.943,16 | 137.974,89 |
| Imposte | 11.184,87 | 10.082,42 | 1.102,45 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 1.081.733,18 | 944.860,74 | 136.872,44 |
| Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | - | - | - |


La gestione caratteristica è anche detta “gestione tipica” (differenza A-B) e il suo risultato è la differenza fra i ricavi ottenuti a fronte della vendita di beni o servizi oggetto dell'attività (A) e i costi sostenuti per realizzarli (B) (spese commerciali, costi di produzione etc.).

Per l'anno 2023 la gestione caratteristica è di € 1.555.346,67

Per l'anno 2022 la gestione caratteristica è di € 566.806,68

La gestione finanziaria (C) è rappresentata dalla differenza tra i proventi derivanti dagli impieghi di capitali e gli oneri derivanti dalla provvista dei capitali stessi da fonti esterne; in particolare per l'esercizio 2024 gli interessi e gli altri oneri finanziari corrispondono a:

| Denominazione | Composizione Interessi e oneri finanziari | Note |
|------------------------------|---|--|
| Unione dei Comuni dei Fenici | - | - |
| Asmel S.c.a.r.l. | 17,49 | Interessi passivi e altri oneri finanziari |
| Totale | 17,49 | |




La gestione extracaratteristica (D) è rappresentata dalle operazioni accessorie riguardanti gli investimenti patrimoniali.

La gestione straordinaria (E) rileva fatti la cui fonte è estranea all'attività ordinaria. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 le società espongono questi fatti nella gestione caratteristica.

Per il Comune si rileva la seguente composizione di oneri e proventi straordinari:


| Denominazione | Composizione Proventi straordinari | Note |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| Unione dei Comuni dei Fenici | 145.550,13 | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo |
| Asmel S.c.a.r.l. | - | - |
| Totale | 145.550,13 | |

Composizione Proventi straordinari



| Denominazione | Composizione Oneri straordinari | Note |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Unione dei Comuni dei Fenici | 607.961,23 | Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo |
| Asmel S.c.a.r.l. | - | - |
| Totale | 607.961,23 | |

Composizione Oneri straordinari



Il risultato dell'esercizio, che rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio, riporta per il 2024 un valore negativo pari a euro 1.081.733,18

Rispetto al risultato del Comune l'utile d'esercizio risulta maggiore per effetto del consolidamento.

5.2. Gestione Patrimoniale

Lo Stato patrimoniale definisce, da un lato il patrimonio, in termini di valore contabile, in un momento specifico della sua esistenza, dall'altro lato i diritti dei terzi che gravano sullo stesso. Si suddivide in due sezioni contrapposte:

Attivo, comprendente: le immobilizzazioni, il magazzino, i crediti, le disponibilità liquide e i ratei e risconti.

Si tratta di tutti gli investimenti per svolgere al meglio l'attività.

| Voce | 2023 | 2022 | Variazione |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) CREDITI vs PARTECIPANTI | 0,03 | 0,03 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 5.070.834,45 | 3.887.955,72 | 1.182.878,73 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 4.195.860,51 | 4.295.254,74 | -99.394,23 |
| D) RATEI E RISCONTI | 5,31 | 5,64 | -0,33 |
| TOTALE ATTIVO | 9.266.700,30 | 8.183.216,13 | 1.083.484,17 |

Passivo, comprendente: il capitale sociale (o fondo di dotazione), le riserve, il risultato d'esercizio, i fondi, i debiti e i ratei e i risconti.

Si tratta dei mezzi, propri o di terzi, necessari per finanziare gli investimenti in modo da svolgere al meglio la propria attività.

| Voce | 2023 | 2022 | Variazione |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 8.532.660,21 | 7.450.921,44 | 1.081.738,77 |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | - | - | - |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | - | - | - |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 71,6 | 67,52 | 4,08 |
| D) DEBITI | 692.203,39 | 700.915,39 | -8.712,00 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 41.765,10 | 31.311,78 | 10.453,32 |
| TOTALE PASSIVO | 9.266.700,30 | 8.183.216,13 | 1.083.484,17 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 3.003.252,61 | 3.450.034,19 | -446.781,58 |

Composizione in percentuale dello Stato Patrimoniale

Crediti oltre ai 5 anni

Per l’Ente non ricorre la fattispecie.

Debiti da finanziamento oltre ai 5 anni

Per l’Ente non ricorre la fattispecie.

I ratei e risconti attivi sono così composti:

Ratei attivi:

Per l’Ente non ricorre la fattispecie.

Risconti attivi:

| Denominazione | Composizione Risconti attivi | Note |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Unione dei Comuni dei Fenici | - | - |
| Asmel S.c.a.r.l. | 5,31 | Risconti attivi |
| Totale | 5,31 | |



I fondi per rischi e oneri sono così composti:

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

I ratei e risconti passivi sono così composti:

Ratei passivi:

| Denominazione | Composizione Ratei passivi | Note |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Unione dei Comuni dei Fenici | 34.661,96 | Ratei passivi |
| Asmel S.c.a.r.l. | 0,00 | Ratei passivi |
| Totale | 34.661,96 | |

Risconti passivi:

| Denominazione | Composizione Risconti passivi | Note |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| Unione dei Comuni dei Fenici | 7.054,46 | Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche |
| Asmel S.c.a.r.l. | 48,68 | Altri risconti passivi |
| Totale | 7.103,14 | |

Compensi spettanti agli amministratori

Vengono qui di seguito riportati, cumulativamente per ciascuna categoria, i totali dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell'Ente Capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

Nel caso dell'Unione dei Comuni dei Fenici, i componenti dell'Amministrazione non percepiscono un compenso per l'espletamento delle medesime funzioni nelle imprese oggetto di consolidamento.

Informazioni relative ai compensi spettanti agli Amministratori:

| Denominazione | % di consolidamento | Amministratori | Quota |
|------------------|---------------------|----------------|-------|
| Asmel S.c.a.r.l. | 0,028% | 46.800,00 | 13,00 |

Informazioni relative ai compensi spettanti ai Sindaci/Revisore Legale:

| Denominazione | % di consolidamento | Sindaci e Revisore Legale | Quota |
|------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| Asmel S.c.a.r.l. | 0,028% | 8.320,00 | 2,31 |

Spese per il personale

Si riporta di seguito la tabella recante le spese relative al personale sostenute dal Comune e dagli Enti/società (sulla quota di partecipazione posseduta dalla capogruppo) rientranti nell'area di consolidamento:

| Denominazione | % di consolidamento | Costi del personale 2023 |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Comune | | 123.624,77 |
| Asmel S.c.a.r.l. | 0,028% | 373,78 |
| Totali | | 123.998,55 |

Strumenti finanziari derivati

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

Perdite ripianate negli ultimi tre anni

Il Comune, negli ultimi tre esercizi, non è intervenuto per ripianare le perdite degli Enti/Società incluse nel perimetro di consolidamento.

| Denominazione | % di consolidamento | Perdite ripianate dall'Ente negli ultimi tre anni |
|------------------|---------------------|---|
| Asmel S.c.a.r.l. | 0,028% | NESSUNA |

6. Conclusioni

I dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'Unione dei Comuni dei Fenici scaturiscono da scritture in partita doppia in modo conforme alle regole della contabilità economica-patrimoniale così come previsto dalla normativa.

Questo ha consentito l'elaborazione di un documento di sintesi del Gruppo Amministrazione Pubblica del comune che consente di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo comunale in modo da rendere conto alla collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche.